



CITTA' DI POTENZA

N. 43/2023 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER STAGIONE CALCISTICA 2023/2024

IL SINDACO

PREMESSO che è prevista, per la stagione calcistica 2023/2023, la tenuta, nello stadio A.Viviani di questa città, degli incontri di calcio, valevoli per il Campionato Nazionale di Lega Pro-girone C- nonché di eventuali partite di Coppa Italia e per play off e play-out e altri incontri di calcio anche amichevoli- della squadra "POTENZA CALCIO S.r.l." e della squadra "SORRENTO CALCIO 1945 S.r.l." ;

CONSIDERATO che la presenza di tifoserie contrapposte durante le partite, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dal consumo di bevande alcoliche e dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

ACQUISITA in merito la nota di prot. n. 87186 del 30/08/2023, prodotta dalla Questura di Potenza, che di seguito, in stralcio, si riporta " *si chiede di valutare l'opportunità di predisporre per l'intera stagione calcistica 2023/2024, il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dello stadio "A.Viviani" e su Viale Marconi, via N.Sauro, via Viviani di questo capoluogo, nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande e altro in contenitori di vetro e/o altro materiale utilizzabile come oggetto contundente, significando che potranno essere somministrate solo attraverso l'uso di bicchieri compostabili.*

Tale divieto dovrà comprendere anche le eventuali partite di Coppa Italia e di play off-play out.....

,,,,,,,,,,analogo divieto dovrà essere esteso per la disputa degli incontri calcistici di altre compagini sportive che.....dovessero utilizzare lo stadio Viviani"

RITENUTO opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, viste le richieste della Questura, in occasione di tutti i predetti incontri di calcio disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche, nonché il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, all'interno dello stadio A.Viviani e per gli esercizi commerciali e artigianali ubicati in Via Marconi , via Viviani e via N.Sauro;

RITENUTO opportuno disporre, con il presente provvedimento, per la stagione calcistica 2023-2024, i divieti sopra specificati in occasione di tutti gli incontri di calcio previsti dai calendari ufficiali della F.G.C.I. (Federazione Italiana Gioco Calcio) e valevoli per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro e per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri per play-off e play-out, nonché di eventuali incontri di calcio anche amichevoli della squadra "POTENZA CALCIO S.r.l." e della squadra "SORRENTO CALCIO 1945 S.r.l." e di eventuali dispute calcistiche di altre compagini sportive impegnate a giocare al Viviani in campo neutro , a partire da due ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro di calcio e sino a due dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro di calcio;

RITENUTO opportuno, disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nell'Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale di questo comune, notificato via p.e.c. dall'Ufficio Suap al "POTENZA CALCIO S.r.l." e al "SORRENTO CALCIO 1945 S.r.l.", agli indirizzi di p.e.c. indicati dalle stesse, e consegnato dalla POLIZIA LOCALE agli esercenti interessati dalle prescrizioni per ubicazione dell'esercizio;

RITENUTO opportuno demandare a singoli ed autonomi provvedimenti le eventuali ulteriori prescrizioni da imporre in relazione alle specifiche esigenze di specifici incontri di calcio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è fatto divieto per tutta la stagione calcistica 2023/2024, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra "POTENZA CALCIO S.r.l." e del "SORRENTO CALCIO S.r.l.", previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro, per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out, nonché di incontri anche amichevoli e dispute calcistiche delle due squadre citate o di altre compagni sportive da tenersi nello stadio A."Viviani" di questa città, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche, a partire da due ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino a due ore dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro;

- è fatto divieto per tutta la stagione calcistica 2023/2024, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra "POTENZA CALCIO S.r.l." e del "SORRENTO CALCIO S.r.l.", previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro, per la Coppa Italia Serie C, nonché di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out e incontri anche amichevoli e dispute calcistiche delle due squadre citate e di altre compagni sportive da tenersi nello stadio A."Viviani" di questa città, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico a partire da due prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino a due dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro ;

- è fatto obbligo, per tutta la stagione calcistica 2023/2024 in occasione di tutti gli incontri di calcio sopra indicati, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in materiale compostabile a partire da due prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino a due dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro;

- eventuali ulteriori prescrizioni saranno stabilite con apposito provvedimento in relazione alle specifiche esigenze dell' incontro di calcio cui si riferiscono.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Potenza e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio STAMPA, all'URP e alle UU.DD." URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive" e "MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'- Ufficio Sport", per gli eventuali adempimenti di competenza .

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 1 settembre 2023
pratica istruita dalla p.o. Suap Attività Produttive

IL SINDACO
MARIO GUARENTE